

STATUTO SOCIALE
E
REGOLAMENTO GENERALE
DEL
CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Costituzione – Scopo – Durata – Colori sociali

Articolo 1 - *Il Circolo Canottieri Napoli, fondato il 1° Luglio 1914, è un'associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro, denominata "Circolo Canottieri Napoli Associazione Sportiva Dilettantistica". La sede sociale è in Napoli – Giardini del Molosiglio.*

Articolo 2 - *L'associazione non ha scopo di lucro ed è costituita per promuovere e sviluppare, a livello dilettantistico e amatoriale, le discipline del canottaggio, della vela, del nuoto, della motonautica, degli altri sport nautici, del tennis, del bridge, del triathlon nei limiti fissati dai rispettivi regolamenti e con l'osservanza dei principi dilettantistici previsti dalle rispettive federazioni, nonché delle attività culturali in genere con particolare riferimento a quelle sportive e marinare.*

Il Circolo svolge funzione educativa e didattica a favore dei giovani, avviandoli alla pratica dello sport e perfezionando la loro preparazione secondo le tradizioni sociali.

Il Circolo Canottieri Napoli conforma il proprio ordinamento interno alle norme ed alle direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle Federazioni sportive nazionali cui è affiliato.

Articolo 3 - *La durata dell'Associazione è illimitata. L'anno sociale ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.*

Articolo 4 - *I colori sociali sono : giallo e rosso.*

Articolo 5 - *Il gagliardetto ed il guidone sociale sono costituiti da due strisce gialle incrociate in campo rosso . Il distintivo dei soci del Circolo è costituito da un triangolo con fondo rosso e due strisce gialle incrociate a croce latina.*

Il Consiglio Direttivo, con appositi regolamenti, stabilisce l'uso e la varietà dei gagliardetti, guidoni, distintivi e divise sociali.

TITOLO SECONDO

Soci e loro categorie

Articolo 6 - *I soci possono essere di sesso maschile o femminile e sono distinti nelle seguenti categorie: a) benemeriti a) onorari; b) fondatori; c) ordinari; d) aggregati; e) juniores; g) sportivi;*

Articolo 7 - *Soci onorari possono essere nominati coloro che, per le benemeritenze acquisite verso la Patria o la Città, contribuiscono con la loro adesione e frequenza al Circolo, ad elevarne il prestigio.*

Sono inoltre iscritti in questa categoria i soci caduti per la Patria. I loro nomi sono incisi a cura del Consiglio Direttivo, sulla lapide esistente nel Circolo.

Articolo 8 - *Soci fondatori sono coloro che hanno fondato il Circolo ed i soci ordinari che sono ammessi in questa categoria a norma dell'art. 17 del presente Statuto.*

Articolo 9 - *Soci ordinari possono essere coloro che sono ammessi a questa categoria a norma dell'art. 18 e ss. dello Statuto che abbiano compiuto il ventottesimo anno di età.*

Sono soci ordinari di diritto – pro tempore – il Comandante in Capo del Dipartimento Marittimo, S.E. il Prefetto di Napoli, il Presidente della Giunta Regionale della Campania, il Presidente della Giunta Provinciale di Napoli e il Sindaco della Città di Napoli.

Articolo 10 - *Soci aggregati possono essere coloro che hanno compiuto il ventottesimo anno di età e che non hanno nella Campania la residenza, il domicilio o la dimora, nonché gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo e i consoli in carriera, anche se residenti a Napoli.*

Articolo 11 - *Soci juniores possono essere i giovani, figli di soci ordinari e fondatori, dal diciottesimo al ventottesimo anno di età.*

Articolo 12 - *Soci sportivi possono essere soci sportivi agonisti (soci atleti) e soci sportivi non agonisti.*

Soci atleti possono essere le persone di ambo i sessi che, senza limite di età, svolgono un'attività sportiva agonistica soltanto nell'interesse del Circolo.

I Soci sportivi non agonisti possono essere le persone di ambo i sessi che, senza limite di età, svolgono un'attività sportiva, rientrante nell'oggetto sociale, nell'ambito delle strutture e/o dell'organizzazione del Circolo.

Essi hanno l'obbligo di osservare le norme del presente statuto che li riguardano, i regolamenti deliberati dal

Consiglio Direttivo, le disposizioni impartite dal Consigliere preposto alla sezione sportiva di appartenenza, le norme di correttezza ed educazione conformi alla tradizione del Circolo.

Tutti i soci sportivi debbono essere tesserati presso la Federazione sportiva di appartenenza.

Articolo 13 - *I Soci sportivi di cui all'art.12 sono esentati dal pagamento di tassa di ammissione, di quote sociali, e di eventuali contributi straordinari obbligatori e, salvo espressa menzione, non si intendono compresi nelle dizioni "socio" o "soci" agli effetti connessi a tali qualifiche a norma del presente Statuto e del Regolamento. Sono iscritti alle sezioni relative alle discipline sportive praticate e fruiscono delle strutture ad esse destinate in conformità alla regolamentazione deliberata dal Consiglio Direttivo.*

I soci sportivi non agonisti sono tenuti al pagamento della quota associativa e di iscrizione relativa all'attività sportiva svolta nella misura stabilita dal Consigli Direttivo.

TITOLO TERZO

Benemerenze – Nomine – Ammissioni – Passaggi di categoria- Dimissioni – Riammissioni.

Articolo 14 - E' istituito l'albo d'Onore del Circolo.

Nell'Albo sono iscritti:

- a) soci onorari;
- b) col titolo di "Benemeriti" quei soci che, per la loro fedeltà e l'attività svolta in campo organizzativo e sociale, abbiano contribuito ad elevare il prestigio del Circolo;
- c) col titolo di "Benemeriti al valore atletico" quei soci fondatori, ordinari, aggregati o *sportivi*, che in campo agonistico abbiano conquistato per il

Circolo almeno un campionato od un primato assoluto. Decadono automaticamente: sia in caso di dimissioni, sia in caso di partecipazione per conto di altre Società della regione a competizioni sportive di qualsiasi specie, cui partecipi o possa partecipare il Circolo, indipendentemente dalla branca sportiva da cui è derivata la benemerenza; salvo esplicita autorizzazione scritta dal Consiglio Direttivo.

I Benemeriti iscritti all'Albo d'Onore continuano a far parte della categoria di provenienza e sono esentati dal pagamento sia delle quote sociali che delle tasse del passaggio di categoria *ma non dai contributi straordinari deliberati dall'Assemblea dei Soci.*

Articolo 15 - La nomina a socio onorario ed il conferimento della qualifica di "benemerito" sono deliberate, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei Soci Fondatori con votazione a scrutinio segreto.

La votazione non è valida senza l'intervento di almeno un terzo dei soci fondatori.

Sono approvate le proposte che raggiungono la maggioranza dei quattro quinti dei votanti.

In mancanza del numero legale richiesto per la validità dell'Assemblea, la votazione è rinviata ad altra adunanza.

Articolo 16 - Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci Fondatori può, per acclamazione, nominare "Presidente Benemerito" il socio benemerito che abbia ricoperto la carica di Presidente del Circolo.

Articolo 17 - Possono essere ammessi nella categoria di soci fondatori i soci ordinari che abbiano compiuto almeno *quindici* anni di *ininterrotta appartenenza al Circolo* e che abbiano dimostrato particolare attaccamento ai colori sociali.

L'ammissione, a domanda dell'interessato, formulata su proposta scritta di almeno venticinque soci fondatori, è deliberata con votazione a scrutinio segreto dell'Assemblea dei Soci Fondatori, con l'intervento di almeno un terzo degli appartenenti alla categoria e con la maggioranza dei voti.

Non possono essere nominati più di dieci soci fondatori all'anno.

Articolo 18 - L'ammissione a socio ordinario o aggregato, o junior su domanda sottoscritta dal candidato e da due Soci *di cui almeno uno Socio Fondatore* è deliberata dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

I componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei probiviri e *della Commissione di disciplina* non possono sottoscrivere domande di ammissione a socio ordinario o aggregato.

La domanda, previa affissione per otto giorni, è esaminata dal Consiglio Direttivo che, sentito il relatore, delibera di sottoporla alla votazione dell'Assemblea oppure archivarla, informandone, in quest'ultimo caso, i soci presentatori.

Articolo 19 - Per l'ammissione dei soci ordinari, aggregati e juniores la votazione sempre a scrutinio segreto è valida purchè vi partecipi almeno un quinto dei fondatori. Ove non si raggiunga il numero legale, la votazione deve essere ripetuta, previa riconvocazione, nei quindici giorni successivi e così di seguito, sino al raggiungimento del numero legale di cui al precedente capoverso.

Articolo 20 – L’ammissione alla categoria dei soci juniores ha efficacia biennale; alla scadenza di ogni biennio la conservazione della qualifica di socio junior è subordinata alla conferma da parte del Consiglio Direttivo. La conferma si intenderà concessa tacitamente qualora, entro il termine di due mesi dal compimento del biennio il Consiglio Direttivo non si sia espresso sfavorevolmente alla permanenza del socio junior nella compagine sociale. Al raggiungimento dell’età massima di ventotto anni per i soci juniores il socio potrà avanzare domanda di passaggio a socio ordinario con le modalità e con il successivo iter previsti dall’articolo 18 del presente Statuto.

Articolo 20 - Per la determinazione del “quorum” di ogni singola votazione, di cui ai precedenti articoli, non si tiene conto, nel computo del numero legale, dei soci fondatori stabilmente residenti fuori della Campania e che non hanno partecipato alla votazione. I voti degli astenuti si computano per la determinazione del “quorum” ai fini della validità di costituzione dell’Assemblea.

Articolo 21 - Le convocazioni dei soci fondatori per le votazioni di cui ai precedenti articoli vengono fatte a cura del consigliere segretario.

Articolo 22 - Le domande ritirate, archiviate o respinte possono essere ripresentate, per una sola volta, decorso almeno un anno dalla presentazione precedente.

Articolo 23 - La domanda di ammissione a socio allievo deve essere sottoscritta dal candidato e controfirmata dal padre o da chi ne fa le veci, con espressa dichiarazione di quest’ultimo di sollevare il Circolo da ogni responsabilità anche verso terzi. La domanda deve essere, inoltre, sottoscritta da un socio presentatore. Essa viene accettata o archiviata dal Consiglio Direttivo.

L’ammissione viene portata a conoscenza dei soci, mediante affissione nell’albo.

Articolo 24 - La domanda di ammissione a socio *sportivo* deve essere sottoscritta dal candidato e dal consigliere dirigente la sezione sportiva interessata. Se il candidato è minorenne, la domanda deve essere anche controfirmata dal padre o da chi ne fa le veci, con la stessa dichiarazione di cui all’articolo precedente. La domanda è accettata o archiviata dal Consiglio Direttivo *o, su delega di questi dal Consigliere Sportivo*, . Il socio *sportivo* non può rifiutarsi, senza giustificato motivo, di partecipare agli allenamenti singoli o collegiali ed alle gare. *La durata dell’iscrizione alla categoria è limitata al periodo di svolgimento dell’attività sportiva, con facoltà di disdetta o di conferma, in qualunque momento del rapporto associativo da parte del Circolo.* L’eventuale disdetta deve essere comunicata dall’interessato trenta giorni prima della data fissata per la cessazione. Il socio *sportivo che* intende *dimettersi*, deve darne comunicazione scritta al consigliere addetto allo sport da lui praticato, almeno trenta giorni prima della data da cui intende far cessare il rapporto, salvo al consiglio direttivo la facoltà di accettare le dimissioni stesse nell’ambito delle norme federali vigenti *e salvo i vincoli derivanti dal contratto che regoli il rapporto fra il Socio Sportivo e il Circolo.*

Sia l’ammissione a socio *sportivo* che la cessazione del rapporto per disdetta o per dimissioni devono risultare dal libro dei verbali del Consiglio.

Articolo 25 - I candidati a qualsiasi categoria, con la sottoscrizione della domanda di ammissione, assumono l’obbligo di osservare le norme dello Statuto e dei regolamenti, nonché le deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 26 - I soci che non siano espressamente esentati, sono tenuti a versare la tassa di ammissione ed a pagare le quote *semestrali* almeno fino al *primo semestre* dell’anno successivo a quello in cui sono stati ammessi, nonché ogni contributo deliberato dall’Assemblea Generale dei soci *nell’arco dello stesso tempo*. Il Consiglio Direttivo può esonerare dal pagamento della tassa di ammissione il socio *sportivo* che abbia praticato con assiduità l’attività sportiva, il quale divenga socio ordinario.

Il Socio coniuge di altro socio corrisponderà sia la tassa di ammissione che le quote in misura ridotta pari alla metà della misura normale.

I soci che abbiano compiuto cinquanta anni di ininterrotta appartenenza al Circolo, *sono esonerati* dal pagamento delle quote sociali; ma sono tenuti al versamento di eventuali tasse di ammissioni a categoria diversa e di contributi obbligatori. Restano salvi i diritti acquisiti.

Articolo 26 bis – *I soci benemeriti e ultracinquantenni (ultraquarantenni a norma del precedente Statuto) di cui agli ultimi due commi dell’articolo 26 non possono votare nelle Assemblee nelle quali si deliberano oneri economici a carico dei soci, a meno che non si tratti di impegni economici a cui anch’essi sono obbligati.*

Articolo 27 - Il socio aggregato, o il socio junior all’atto del passaggio nella categoria dei soci ordinari è tenuto al pagamento della differenza tra la tassa di ammissione e quella in vigore alla categoria di provenienza. La tassa di ammissione alla categoria dei soci ordinari ed aggregati è ridotta alla metà per i figli ed i coniugi dei

soci.*omissis*. Dal beneficio sono esclusi *i soci* il cui rapporto sociale sia cessato anche se per dimissioni dell'interessato.

Articolo 28 - I soci fondatori ed ordinari che si stabiliscono al di fuori della Campania, possono chiedere di essere considerati soci assenti ed, ai soli fini amministrativi, sono equiparati ai soci aggregati. Tale equiparazione, cessa col ripristino della residenza, del domicilio o dimora nella Campania.

Articolo 29 - I soci aggregati, che trasferiscono la loro residenza, il loro domicilio o dimora nella Campania, con deliberazione presa dal Consiglio Direttivo su loro istanza o di ufficio, passano alla categoria dei soci ordinari con tutti i relativi diritti ed obblighi.

Articolo 30 - Il rapporto associativo del socio *atleta*, anche se benemerito al valore atletico, cessa di diritto al compimento del diciottesimo anno di età, se l'interessato non presenta, prima di detta data, la domanda di ammissione a socio ordinario o, quando ne ricorrano le condizioni, a socio aggregato.

Articolo 31 - Il socio che intende dimettersi è tenuto al pagamento in un'unica soluzione delle quote sociali, ancora dovute per l'intero anno sociale in corso, purchè le dimissioni siano presentate entro il 30 novembre; le dimissioni presentate dopo detta data e fino al 31 dicembre si considerano, ai fini finanziari, come presentate nel corso dell'anno sociale successivo ed il dimissionario è pertanto obbligato al pagamento in un'unica soluzione delle quote sociali dovute per tutto l'anno ulteriore. Non possono essere accolte le dimissioni dei soci che non abbiano provveduto ai versamenti di cui sopra e che non siano comunque in regola con i pagamenti dovuti per quote, tasse, contributi straordinari e per i corrispettivi di servizi fruiti.

Il Consiglio Direttivo può *chiedere al socio* che abbia adempiuto a tutte le sue obbligazioni *di ritirare le dimissioni*; in tal caso, se il socio non le *ritira* entro un mese dalla comunicazione *del Consiglio* le dimissioni si intendono *confermate*.

Articolo 32- I soci che si sono regolarmente dimessi, possono presentare domanda di riammissione con la procedura stabilita nel precedente articolo diciotto. I soci riammessi sono tenuti al pagamento di una nuova tassa di ammissione, *nei limiti di quanto di seguito specificato*, della categoria alla quale appartenevano prima delle dimissioni; la loro anzianità decorre dal giorno della riammissione.

I soci riammessi sono tenuti al pagamento della eventuale differenza fra la tassa di ammissione corrisposta al tempo della loro precedente ammissione e quella vigente al tempo della domanda di riammissione.

I soci fondatori sono riammessi al Circolo con la qualifica di soci ordinari

Articolo 33 - I soci radiati o espulsi non possono essere riammessi al Circolo.

TITOLO QUARTO

Diritti e doveri dei Soci

Articolo 34 - I soci onorari, *benemeriti*, fondatori ed ordinari hanno il diritto di:

- a - frequentare i locali del Circolo;
- b - praticare gli sports sociali, attenendosi alle norme previste dal Regolamento delle singole sezioni;
- d - prendere parte alle competizioni sportive promosse dal Circolo o da altri enti, sotto i colori sociali, previo consenso del Consiglio Direttivo;
- e - partecipare alle manifestazioni organizzate dal Circolo;
- f - vestire la divisa sociale e fregiarsi dei distintivi della categoria a cui appartengono e della carica che rivestono, secondo le norme del regolamento;
- g - avere la tessera sociale;
- h - chiedere alla presidenza, sotto la propria responsabilità, inviti di frequenza al Circolo secondo le norme stabilite dal regolamento generale;
- i - intervenire e votare nell'assemblea generale;
- j - presentare candidati a soci, secondo le norme sancite nel presente statuto;
- k - presentare per iscritto al consiglio direttivo proposte e reclami;
- l - essere eletti consiglieri.

Articolo 35 - I soci fondatori hanno inoltre il diritto di:

- a - votare nell'assemblea dei fondatori;
- b - procedere alla nomina dei soci onorari e deliberare l'iscrizione nell'albo di onore dei benemeriti;
- c - votare per il passaggio dei soci alla categoria dei fondatori e per l'ammissione di nuovi soci ordinari ed aggregati e presiedere i relativi seggi;

- d - essere eletti presidente o vice presidente del consiglio direttivo; presidente delle assemblee e presidente o componente della commissione disciplina, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri;
- e – proporre e deliberare le modifiche dello Statuto e dei regolamenti;
- f - decidere lo scioglimento e la trasformazione del Circolo.

Articolo 36 - I soci aggregati ed juniores hanno gli stessi diritti dei soci ordinari, ma non possono ricoprire cariche sociali, né votare nelle assemblee. I soci juniores possono presentare candidati soltanto alla categoria “juniores”.

Articolo 38 - *I soci sportivi di cui all'art.12* hanno il diritto di frequentare i locali del Circolo ad essi destinati e di praticare gli sport secondo le disposizioni emanate dai consiglieri preposti alle varie sezioni. La loro attività sportiva deve essere svolta soltanto nell'interesse del Circolo. Possono vestire la divisa sociale secondo le norme del regolamento, chiedere la tessera e fregiarsi dei distintivi della loro categoria; *partecipano con diritto di voto alle assemblee della sezione sportiva di appartenenza per la designazione dei propri rappresentanti di categoria nelle assemblee federali e per l'approvazione del rendiconto annuale dell'attività della sezione.*

La data di convocazione dell'assemblea della sezione con l'indicazione dell'ordine del giorno si considera comunicato ai destinatari mediante affissione nella bacheca posta nei locali della sezione di appartenenza almeno dieci giorni prima .

L'organizzazione ed il funzionamento di ciascuna sezione sportiva, nonché le modalità di svolgimento delle attività sportive e di utilizzo delle strutture ad esse dedicate sono disciplinate da un regolamento di sezione approvato con delibera del Consiglio Direttivo.

Ciascuna sezione Sportiva è presieduta dal componente del Consiglio Direttivo delegato a ciascuna attività Sportiva che predispose i programmi della Sezione ed il rendiconto annuale dell'attività, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Il regolamento della Sezione prevede le modalità e le procedure per la designazione dei rappresentanti di categoria nelle assemblee federali e per l'approvazione del rendiconto annuale sull'attività della Sezione.

Articolo 39 - Le iscritte alla *soppressa* sezione femminile hanno i diritti di cui al precedente art. 34, ad eccezione di quelli previsti sotto le lettere h) i) K L). (norma transitoria)

Articolo 40 - I soci hanno il dovere di:

- osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- pagare nei prescritti termini le somme a qualsiasi titolo dovute al Circolo;
- risarcire i danni cagionati al Circolo direttamente o dalle persone da loro invitate o rappresentate;
- astenersi dal prendere parte a competizioni sportive di qualunque tipo contro i colori sociali, senza la preventiva autorizzazione del consiglio direttivo.

Articolo 41 - Qualora l'assemblea generale deliberi l'aumento delle quote sociali o contribuzioni straordinarie obbligatorie, i soci che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei trenta giorni dalla relativa comunicazione. Tuttavia, se le contribuzioni straordinarie sono state deliberate per fronteggiare obbligazioni sociali già esistenti, essi vi sono ugualmente obbligati.

TITOLO QUINTO

Sanzioni e provvedimenti

Articolo 42 – Qualsiasi controversia comunque connessa con la vita associativa, o riguardante sotto qualsiasi aspetto le norme dello Statuto e del Regolamento, deve essere *esclusivamente* sottoposta al giudizio degli organi statutariamente all'uopo previsti. Le questioni esulanti dalla materia disciplinare saranno affidate *esclusivamente* all'arbitrato di una commissione di tre membri nominati, su istanza di una delle parti interessate, dal collegio dei probiviri nel proprio seno. La commissione deciderà “PRO BONO ET EQUO” e senza formalità di procedura.

Articolo 43 - Al socio che trasgredisca le norme morali e sociali possono essere inflitte le seguenti sanzioni:

- il richiamo verbale;
- il richiamo scritto;
- la cancellazione dall'albo dei soci;
- la radiazione;
- la sospensione fino a sei mesi;
- la sospensione cautelare;

l'espulsione.

Il richiamo consiste in un rimprovero rivolto dal presidente o da un componente del consiglio all'uopo delegato, verbalmente o per iscritto, secondo le circostanze del caso, al socio che abbia commesso trasgressioni di non grave entità.

La cancellazione dall'albo dei soci può essere disposta nel caso di espulsione del socio da altri circoli.

La radiazione è disposta in caso di morosità, qualora il socio persista nell'inadempimento, nonostante le sollecitazioni del consiglio direttivo.

La sospensione è inflitta nei casi di trasgressioni gravi *OMISSIS* quando per le particolari circostanze del fatto non si tenga di disporre la sanzione dell'espulsione.

La sospensione cautelare può essere *decisa dal Consiglio Direttivo* nella ipotesi di imputazione del socio per delitti dolosi, *per azioni di notevole gravità lesive dell'immagine del Circolo e/o quando la prosecuzione della permanenza nel Circolo del socio sia incompatibile con la regolare e pacifica vita associativa.*

Durante il periodo di sospensione è interdetto al socio l'esercizio dei diritti previsti dal presente Statuto.

L'espulsione è inflitta nei casi di condanna definitiva a una pena detentiva per delitti dolosi, nonché nei casi di indegnità o per fatti gravi, i quali arrechino danno alla compagine sociale o determinano situazioni incompatibili con l'ulteriore appartenenza del socio al Circolo.

Il socio espulso o radiato non può più essere riammesso al Circolo.

Articolo 44 - I provvedimenti del richiamo verbale o scritto ai soci ordinari e juniores la cancellazione dall'albo dei soci e della radiazione sono disposti dal consiglio direttivo.

I provvedimenti del richiamo verbale o scritto, per i soci fondatori, nonché i provvedimenti di sospensione e di espulsione per tutti i soci sono di competenza della Commissione Disciplinare.

Avverso le decisioni di quest'ultima è ammesso il ricorso in appello al Collegio dei probiviri, da presentarsi nel termine tassativo di quindici giorni dalla comunicazione della decisione dell'organo giurisdizionale di primo grado.

La competenza per l'adozione di provvedimenti di cui all'art. 43 nei confronti di componenti il consiglio direttivo è di competenza del collegio dei probiviri in un unico grado di giurisdizione.

Dei provvedimenti adottati dai predetti organi viene data immediata comunicazione al socio *con lettera raccomandata* a cura del consiglio direttivo *che ne dispone l'affissione nei locali riservati ai soci per dieci giorni.*

Articolo 45 - Il Consiglio Direttivo, a conoscenza di fatti che possono comportare anche per uno solo dei soci interessati sanzioni che esulano dalla sua competenza, deve darne sollecita comunicazione alla commissione disciplinare che compiuti gli opportuni accertamenti, decide nel merito nei confronti di tutti *i soci coinvolti.*

Nella ipotesi prevista dal 4° comma dell'art. 44, quando cioè si tratti di componenti il Consiglio Direttivo, quest'ultimo ne darà comunicazione al Collegio dei probiviri.

Nei casi di maggiore gravità, l'organo giurisdizionale nel corso del procedimento può disporre la sospensione precauzionale del socio.

Ove motivi di particolare urgenza lo richiedano, la sospensione precauzionale può essere disposta direttamente dal consiglio prima dell'inizio del procedimento da parte dell'organo di giurisdizione.

Articolo 46 - Le sanzioni disciplinari possono essere inflitte soltanto se il socio sia stato preventivamente sentito sui fatti addebitatigli o se sia rimasto senza effetto l'invito all'uopo rivoltogli.

TITOLO SESTO

Assemblea generale dei soci.

Articolo 47 - Le assemblee generali dei soci sono ordinarie e straordinarie.

Articolo 48 - L'assemblea generale ordinaria dei soci provvede ogni anno a:

a - esaminare la relazione annuale morale e finanziaria;

b - esaminare ed approvare i bilanci consuntivo e preventivo.

L'assemblea provvederà altresì **ogni due anni** a :

a - eleggere il presidente ed i vice presidenti;

b - eleggere il presidente ed i componenti il collegio dei revisori dei conti

L'assemblea generale ordinaria deve essere convocata dal presidente del circolo entro il quindici febbraio di ogni anno.

Deve altresì essere convocata a cura del presidente anche in corso di esercizio per la copertura delle vacanze eventualmente verificatesi per qualsiasi causa nel consiglio di presidenza o nel collegio dei revisori dei conti. Tale convocazione deve essere fatta entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza.

Articolo 49 - L'assemblea generale straordinaria dei soci delibera sulle seguenti materie:

- a - modificazione dell'ammontare delle tasse di ammissione e di passaggio di categoria nonché delle quote sociali;
- b - determinazione di eventuali contributi straordinari obbligatori da parte dei soci;
- c - assunzioni di obbligazioni straordinarie verso terzi da parte del Circolo;
- d - atti di disposizione, a qualsiasi titolo, dei beni costituenti il patrimonio sociale;
- e - provvedimenti di amministrazione straordinaria di cui all'art. 86;
- f - ogni altro provvedimento di competenza dell'assemblea generale dei soci a norma del presente Statuto.

L'assemblea generale straordinaria è convocata dal presidente previa deliberazione del consiglio direttivo.

Deve altresì essere convocata dal presidente entro trenta giorni, quando ne sia fatta richiesta da un numero di soci non inferiori ad un ventesimo del totale dei soci fondatori ed ordinari, ovvero dal collegio dei revisori.

Articolo 50 - In tutti i casi in cui la convocazione dell'assemblea è obbligatoria, qualora il presidente non vi provveda entro il termine prescritto, la convocazione è fatta di urgenza e nel termine abbreviato di cui all'art. 28 del regolamento, a cura del Collegio dei Revisori, *e il presidente è sottoposto ad azione disciplinare dal Collegio dei Provisori.*

Articolo 51 - Per la convocazione delle assemblee generali si applicano le norme previste dal regolamento generale.

Articolo 52 - Alle assemblee generali, possono intervenire e votare soltanto i soci fondatori ed ordinari, purchè in regola con il pagamento delle quote sociali *e dei contributi.*

Ai fini del computo delle votazioni, il voto di ogni socio fondatore viene conteggiato per tre voti ordinari.

Articolo 53 - L'assemblea generale è validamente costituita in sede ordinaria con l'intervento di almeno metà dei soci aventi diritto al voto, in prima convocazione e qualunque sia il numero dei soci intervenuti, in seconda convocazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, le proposte si ritengono respinte.

Per la validità delle deliberazioni di competenza dell'assemblea straordinaria è necessaria in prima convocazione almeno la metà ed in seconda convocazione la presenza di un numero di soci che rappresenti almeno un decimo dei voti complessivamente spettanti ai soci fondatori ed ordinari e che sia favorevole almeno il settanta per cento dei voti complessivamente spettanti ai soci presenti all'atto della costituzione dell'assemblea. La forma della votazione è decisa dall'assemblea e tuttavia le deliberazioni devono essere adottate a scrutinio segreto o per appello nominale, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente, nei seguenti casi:

per l'approvazione dei bilanci;

per tutte le materie di competenza dell'assemblea straordinaria;

quando ne facciano richiesta almeno un decimo dei soci presenti. Le deliberazioni sono adottate in ogni caso a scrutinio segreto, quando comportano apprezzamenti sulle qualità o i meriti di persone.

Articolo 54 - L'assemblea generale è presieduta da un socio fondatore nominato di volta in volta dall'assemblea stessa; il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, non possono presiedere l'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea nomina due scrutatori, scegliendoli fra i soci presenti.

Il Presidente dell'assemblea deve considerarsi in carica *nei casi in cui se ne disponga la prosecuzione ad altra data.*

Articolo 55 - Il consigliere segretario ha le funzioni di segretario dell'assemblea. In sua assenza le funzioni stesse vengono esercitate da un altro consigliere presente all'adunanza, scelto dal Presidente dell'assemblea.

Articolo 56 - Di ogni riunione dell'assemblea generale viene redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 57 - Le deliberazioni dell'assemblea generale vincolano tutti i soci, salvo quanto previsto dall'art. 41.

TITOLO SETTIMO

Assemblea dei fondatori

Articolo 58 - Le assemblee dei soci fondatori sono ordinarie e straordinarie.

Articolo 59 - L'assemblea ordinaria provvede:

a - all'elezione dei consiglieri componenti il consiglio direttivo;

b - all'elezione dei componenti la commissione disciplinare;

c - all'elezione dei componenti il collegio dei probiviri;

d - alla nomina dei soci onorari ed al conferimento delle qualifiche di "benemerito" e di "benemerito al valore atletico";

e - su ogni altra materia di competenza prevista dal presente statuto.

Articolo 60 - L'assemblea straordinaria provvede:

a) all'ammissione di soci alle varie categorie a norma degli articoli 14, 15, 17, 18,19, del presente statuto;

b) alla proclamazione del "presidente benemerito" a norma dell'art. 16 del presente statuto;

c) alla modifica delle norme dello Statuto e del regolamento;

d) su ogni altra materia attribuita alla sua competenza a norma del presente Statuto.

Articolo 61 - L'assemblea ordinaria dei fondatori è convocata dal presidente del Circolo nel caso previsto dalla lettera a) dell'art. 59. La convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla avvenuta accettazione delle rispettive nomine da parte del presidente e dei vice presidenti eletti dall'assemblea generale dei soci, nell'ipotesi di cui alla lettera d) dello stesso articolo, la convocazione deve essere indetta in occasione della ricorrenza dell'anniversario della fondazione del Circolo.

L'assemblea straordinaria può essere convocata:

per deliberazione del consiglio direttivo;

per iniziativa del presidente o dei due vice presidenti;

per richiesta del collegio dei probiviri;

per richiesta di almeno *otto* consiglieri;

su istanza del collegio dei revisori;

a domanda di un quinto dei soci fondatori.

Nei casi previsti dalle lettera b) e seguenti la convocazione deve avere luogo non oltre i trenta giorni dalla richiesta o istanza.

Per la convocazione dell'assemblea si applicano le norme stabilite nel regolamento generale.

Articolo 62 - Salvo le speciali maggioranze previste dal presente statuto, l'assemblea dei fondatori, ordinaria e straordinaria, è valida in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti.

Tuttavia per le *proposte di* modifiche delle norme dello Statuto e del regolamento, è richiesto l'intervento del *settanta per cento* dei soci fondatori in prima convocazione e di almeno il *cinquanta per cento* in seconda; e per le deliberazioni relative il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, che rappresenti comunque almeno *il trentatré per cento* di tutti gli appartenenti alla categoria dei soci fondatori.

Le votazioni che comportano apprezzamenti sulle qualità ed i meriti delle persone, debbono svolgersi per scrutinio segreto.

L'assemblea è presieduta da un socio fondatore designato dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente nomina due scrutatori scegliendoli fra i soci presenti.

Per la forma delle votazioni si applicano in ogni altro caso le disposizioni previste per le assemblee generali ordinarie e straordinarie.

Il presidente dell'assemblea *deve considerarsi in carica nel caso in cui se ne deliberi la prosecuzione ad altra data* e nell'ipotesi di cui al successivo art. 66, fino alla convocazione della nuova adunanza con facoltà di adottare i provvedimenti di competenza.

TITOLO OTTAVO

Consiglio Direttivo

Articolo 63 - Il Circolo è amministrato da un consiglio direttivo composto da un presidente e da due vice presidenti – eletti dall'assemblea generale dei soci – e da quindici consiglieri eletti dall'assemblea dei soci fondatori.

Il Presidente ed i Vice Presidenti debbono essere scelti fra i soci fondatori.

I consiglieri sono scelti tra i soci fondatori ed ordinari.

Dei quindici consiglieri sette devono essere preposti alle singole sezioni sportive (canottaggio, vela, nuoto, motonautica, tennis, bridge, triathlon).

Articolo 64 - Gli amministratori del Circolo non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN o DSA se riconosciuto dal CONI ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto sono esercitate esclusivamente a titolo gratuito.

I soci facenti parte del Consiglio Direttivo non possono passare di categoria finchè sono in carica.

Articolo 65 - Sono proclamati presidenti e vice presidenti i candidati che nella votazione per le rispettive cariche abbiano riportato la metà più uno dei voti validi.

In difetto di tale maggioranza si procede, per le cariche non ricoperte, in seconda adunanza, da convocarsi nei dieci giorni successivi, al ballottaggio fra i due candidati che nelle graduatorie relative hanno riportato il maggior numero di voti. In tale sede è proclamato eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti.

L'eletto che intende rinunciare alla carica deve darne immediata comunicazione scritta al presidente dell'assemblea. Qualora non sia presente, tale comunicazione deve essere data negli otto giorni dalla notizia della nomina. Alle sostituzioni nelle cariche vacanti si provvede mediante nuove elezioni da indirsi non oltre i quindici giorni dalla comunicazione della rinuncia.

Articolo 66 - Sono proclamati consiglieri i primi otto nella graduatoria relativa le attività sociali ed il primo nella graduatoria per ciascuna delle attività sportive. In caso di parità di voto si intende eletto il socio più anziano di età.

I voti riportati da ciascun candidato nelle diverse graduatorie non sono cumulabili ai fini del computo totale. L'eletto che intende rinunciare alla carica deve darne immediata comunicazione scritta al presidente dell'assemblea. Qualora non sia presente la rinuncia deve essere espressa negli otto giorni dalla comunicazione della nomina. In sostituzione dei rinziatari sono proclamati i candidati che seguono nell'ordine nella stessa graduatoria purchè abbiano riportato un numero di voti non inferiore al decimo dei voti validi. Se non vi sia possibilità di sostituzione, si procede a nuova elezione, per la carica vacante.

Articolo 67 - Il consiglio direttivo dura in carica due anni. Alla scadenza del biennio resta in carica per gli affari di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Articolo 68 - I componenti il consiglio direttivo debbono partecipare alle tornate del consiglio ed in caso di impedimento debbono giustificare la loro assenza.

Dopo tre assenze consecutive ingiustificate, decadono dalla carica e non sono rieleggibili per il tempo in cui il consiglio direttivo, di cui faceva parte, resta in funzione.

Articolo 69 - Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo, occorre l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa.

Per le votazioni si applicano le modalità previste nel presente Statuto per l'assemblea generale dei soci.

Esse debbono svolgersi a scrutinio segreto se comportano apprezzamenti sulle qualità o i meriti di persone, ovvero se ne venga fatta esplicita richiesta da un componente il consiglio direttivo. Di ogni adunanza del consiglio viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.

A tutte le riunioni del consiglio debbono essere invitati, a pena di nullità delle deliberazioni, i revisori dei conti.

Articolo 70 - In caso di decadenza, dimissioni o vacanza del presidente o di entrambi i vice presidenti o della metà più uno dei componenti il consiglio direttivo, deve procedersi a nuove elezioni dell'intero consiglio.

In caso di decadenza o dimissioni o vacanza di uno dei due vice presidenti, si procede da parte dell'assemblea generale dei soci alla relativa sostituzione.

In caso di decadenza, dimissioni o vacanza di uno o più consiglieri le funzioni dagli stessi espletate possono, dal Presidente, essere affidate ad interim ad altro componente il consiglio direttivo fino alla relativa sostituzione cui provvede mediante nuova elezione, l'assemblea dei soci fondatori da convocarsi entro sessanta giorni.

Articolo 71 - Ogni consigliere proposto ad una sezione può proporre al consiglio la nomina di *un socio quale proprio delegato* il quale può partecipare alle sedute ed ha voto deliberativo soltanto in assenza del titolare e su argomenti che interessano la propria sezione.

Articolo 72 - L'amministrazione del Circolo è devoluta al consiglio direttivo, salvo quanto riservato alla competenza delle assemblee delle quali esegue i deliberati.

Il consiglio ha inoltre l'obbligo di provvedere annualmente alla compilazione dei bilanci ed all'aggiornamento degli inventari e di sottoporli all'approvazione dell'assemblea generale ed ordinaria dei soci.

Al consiglio direttivo è infine, devoluto l'accertamento e la dichiarazione delle scadenze previste dal prec. Art. 14.

In materia disciplinare il Consiglio è tenuto alla osservanza delle disposizioni di cui al titolo quinto del presente statuto.

Articolo 73 - Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale del Circolo anche nei confronti dei terzi ed in giudizio per il compimento di tutti gli affari di ordinaria amministrazione nell'ambito dei deliberati delle assemblee e del consiglio direttivo. Entro tali limiti egli potrà, pertanto, consentire qualsiasi operazione ipotecaria (iscrizione, surroghe, riduzioni, restrizioni, postergazioni e cancellazioni di ipoteche, nonché trascrizioni ed annotazioni), stipulare contratti di qualsiasi specie e natura, fare cessazioni e rinunzie, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, disporre di pagamenti, esigere e quietanzare somme a qualsiasi titolo dovute al Circolo da privati e da ogni ufficio pubblico o privato; promuovere giudizi e resistere a quelli promossi contro il Circolo, conferendo mandato a liti a procuratori ed avvocati, in qualunque grado di giurisdizione ed innanzi a qualsiasi magistratura ordinaria, straordinaria o speciale, nazionale od estera, e fare ancora tutto quant'altro potrà essere necessario per l'oggetto in quanto la precedente elencazione è meramente esemplificativa e non tassativa.

Convoca e presiede, infine, il consiglio direttivo e, nei casi previsti nel presente Statuto, convoca le assemblee.

Articolo 74 - I vice presidenti sono gli immediati collaboratori del Presidente. Durante l'assenza del Presidente, il Circolo è presieduto a tutti gli effetti dal vice presidente più anziano come socio fondatore ed in caso di eguale anzianità da quello di maggiore età.

Ove siano assenti anche i vice presidenti, il Circolo è rappresentato dal consigliere più anziano, a termini del comma precedente.

I due vice presidenti sovrintendono rispettivamente al settore sportivo ed a quello amministrativo. Ciascuno di essi deve coordinare le attività delle varie sezioni, rientranti nel settore di propria competenza.

Articolo 75 - Il consigliere segretario ha in consegna l'archivio ed i registri del consiglio e delle assemblee; cura la tenuta dell'albo dei soci; sovrintende e dirige il personale impiegatizio; riceve le domande di ammissione, redige e sottoscrive i verbali del consiglio e delle assemblee; è componente di diritto di tutte le commissioni nominate dal consiglio; sottoscrive con il presidente gli inviti per le assemblee e le tornate consiliari, le tessere sociali ed i biglietti di invito per frequentare il Circolo; sbriga la corrispondenza, convoca e presiede le riunioni per le votazioni relative all'ammissione di categoria di soci ordinari ed aggregati e per il passaggio di categoria dei soci fondatori e dirige le relative operazioni quale presidente del seggio, collabora con il consigliere tesoriere nelle pratiche relative ai casi di morosità e fa quanto altro a norma del presente Statuto e del regolamento è di sua competenza.

Articolo 76 - Il Consigliere tesoriere, sotto la sua personale responsabilità custodisce il denaro ed ogni altro valore del Circolo, che gli venga affidato, cura la perfetta tenuta dei libri di amministrazione e degli inventari, sorveglia la riscossione delle tasse di ammissione e di passaggio di categoria, nonché delle quote sociali, rende una volta al mese al Consiglio Direttivo la situazione di cassa; paga, nei limiti stabiliti dal bilancio, i mandati firmati dal Presidente o da un componente del consiglio all'uopo da lui delegato, nonché dal consigliere competente; cura in unione al consigliere segretario le pratiche relative ai soci morosi e mensilmente ne fornisce il relativo elenco al consiglio; prepara la situazione patrimoniale, il conto di esercizio ed il preventivo di gestione e li sottopone all'approvazione del consiglio direttivo.

Articolo 77 - Il consigliere deputato di casa regola e sorveglia i servizi del Circolo ed a lui è affidata la disciplina del personale dipendente; cura il buon andamento della casa e della mensa; organizza i trattenimenti mondani; aggiorna l'inventario dei mobili, delle coppe e di quant'altro è in dotazione della sua sezione. Nel caso che l'incarico della casa sia separato da quello della mensa, ciascun titolare provvede alla parte che gli riguarda.

Articolo 78 - I consiglieri preposti alla direzione delle sezioni sportive provvedono al buon andamento e sviluppo di esse ai sensi dei regolamenti relativi; vagliano sulla manutenzione del materiale di cui curano l'aggiornamento degli inventari; propongono al consiglio le spese di competenza ed hanno, infine, la disciplina del personale addetto.

Articolo 79 - Il consigliere deputato ai giochi dirige, vigila e sorveglia, con i poteri conferitigli dal relativo regolamento, i giochi che si svolgono nel Circolo.

Articolo 80 - Il consigliere incaricato dell'economato sovrintende alla esecuzione di tutti i lavori ordinari e straordinari occorrenti al Circolo.

TITOLO NONO **Revisori dei Conti**

Articolo 81 - La gestione sociale è sottoposta al controllo di un collegio di revisori dei conti, costituito da un presidente, due componenti effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea generale dei soci tra i soci fondatori. I revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili. Viene proclamato presidente del collegio il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.

I due candidati che seguono nella graduatoria sono nominati componenti effettivi; i successivi due componenti supplenti.

La rinuncia alla carica e la relativa sostituzione sono regolate dalle norme di cui all'art. 66. Se nel corso della gestione, per dimissioni o per altra causa, vengono a mancare almeno due componenti del Collegio, l'assemblea generale dei soci provvede alla relativa sostituzione, i nuovi eletti restano in carica fino alla scadenza del biennio in corso.

Articolo 82 - I revisori dei conti verificano, almeno una volta ogni quattro mesi, la regolare tenuta dei libri contabili da parte del consigliere tesoriere, l'esistenza di cassa, la corrispondenza delle scritture ai documenti relativi ed in genere la regolarità della gestione; accertano che l'andamento delle spese in relazione a quello degli introiti sia conforme alle previsioni di bilancio preventivo. Delle verifiche vengono redatti regolari verbali.

Il collegio dei revisori riferisce annualmente all'assemblea generale dei soci attestando la regolare tenuta della contabilità sociale e la conformità del bilancio consuntivo alle risultanze di essa; esprime il proprio parere sul bilancio preventivo.

I revisori possono procedere ad ispezioni, anche individualmente, in qualunque momento ed esplicano ogni altro eventuale controllo ad essi demandato dal presente Statuto e dai regolamenti. I revisori dei conti partecipano alle tornate del consiglio direttivo senza veste deliberativa; ove non vi sia presente alcun rappresentante del collegio dei revisori, le deliberazioni emerse vanno immediatamente comunicate a cura del consigliere segretario al presidente del collegio. Il collegio dei revisori, in ogni caso in cui ravvisi eventuali irregolarità contabili o manchevolezze di gestione, deve chiedere di urgenza la convocazione del consiglio direttivo per l'adozione dei provvedimenti opportuni. Ove lo ritenga, può chiedere la convocazione urgente dell'assemblea per le opportune deliberazioni.

TITOLO DECIMO **Organi della giurisdizione sociale**

Articolo 83 - Sono organi di giurisdizione del Circolo la commissione disciplinare ed il collegio dei probiviri.

La commissione disciplinare è composta di cinque membri eletti dalla assemblea dei fondatori fra i soci fondatori.

Il collegio dei probiviri è composto da dieci membri eletti dall'assemblea dei fondatori fra coloro che hanno ricoperto la carica di presidente, vice presidente, o di Commissario del Circolo, e fra i soci fondatori che abbiano almeno *quindici anni di ininterrotta appartenenza alla categoria*.

I componenti di ciascuno degli organi di giurisdizione del Circolo vengono proclamati secondo la graduatoria risultante dalla votazione rispettivamente conseguita.

In caso di parità di voti si considera eletto il più anziano di età. Per la rinuncia alla carica e la sostituzione nella vacanza si applicano le disposizioni dell'art. 65.

I componenti gli organi di giurisdizione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

La commissione disciplinare nomina nel suo seno un presidente ed un segretario, un vice presidente ed un segretario.

La carica di componente di uno dei due organi di giurisdizione del Circolo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Articolo 84 - Nel caso di dimissioni o di mancanza, per qualsiasi causa, di almeno due componenti della commissione disciplinare o del collegio dei probiviri, l'assemblea dei fondatori provvede alle relative

sostituzioni. I nuovi eletti restano in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso. Sulle dimissioni delibera rispettivamente la commissione o il collegio, ed in caso di accettazione il presidente informa il consiglio direttivo per i provvedimenti ulteriori di competenza.

Articolo 85 - La commissione disciplinare ed il collegio dei probiviri, nei rispettivi gradi di giurisdizione giudicano sulle trasgressioni dei soci secondo le disposizioni di cui al titolo quinto del presente Statuto.

Il collegio dei probiviri, su argomenti di particolare importanza per il Circolo, può richiedere la convocazione dell'assemblea dei fondatori.

Decide inoltre su eventuali istanze dei soci.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno tre componenti per la commissione disciplinare e di almeno cinque componenti per il collegio dei probiviri. Le riunioni sono presiedute dal Presidente e, per il collegio dei probiviri, in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza, dal più anziano di età fra i presenti.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente, che in ogni caso viene espresso per ultimo.

Le deliberazioni della commissione disciplinare e del collegio dei probiviri devono risultare da verbale trascritto in apposito libro e sottoscritto da tutti gli intervenuti.

TITOLO UNDICESIMO

Amministrazione Straordinaria

Articolo 86 - L'assemblea generale dei soci, può, ove eccezionali circostanze lo consiglino, con la maggioranza richiesta dal secondo comma dell'art. 53, affidare l'amministrazione del circolo ad uno, o più commissari straordinari, determinando la durata dell'incarico.

I commissari straordinari devono essere scelti fra i soci fondatori ed hanno tutti i poteri del consiglio direttivo.

L'amministrazione commissariale può essere prorogata una o più volte.

TITOLO DODICESIMO

Scioglimento del sodalizio

Articolo 87 - Qualora si verifichi una crisi grave ed insanabile del Circolo, il Consiglio Direttivo o in mancanza il collegio dei revisori dei conti, convoca l'assemblea generale straordinaria dei soci.

L'eventuale deliberazione di scioglimento è valida sia in prima che in seconda convocazione con l'intervento di un numero di soci che rappresenti almeno la metà dei voti complessivamente spettanti ai soci fondatori ed ai soci ordinari, ed il voto favorevole pari almeno al settanta per cento dei voti spettanti agli intervenuti.

Articolo 88 - Deliberato lo scioglimento, la stessa assemblea nomina un comitato di tre soci fondatori e due ordinari per la liquidazione delle attività.

ARTICOLO 89 - In caso di scioglimento del Circolo il patrimonio sociale sarà devoluto a fini sportivi, secondo le indicazioni dell'Assemblea Generale dei soci.

Articolo 90 - Il fondo comune del Circolo è costituito dai contributi degli associati, dai beni acquisiti con questi contributi nonché dai beni preesistenti e da quelli pervenuti al Circolo per atti di liberalità.

Eventuali avanzi economici derivanti dall'attività del Circolo saranno reinvestiti per il perseguimento esclusivo delle attività sportive e non possono essere in nessun caso, neppure in forma indiretta, distribuiti fra i soci.

I soci non possono chiedere la divisione del fondo comune nè pretendere la quota in caso di cessazione dalla qualità di socio per qualsiasi motivo.

La quota sociale non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

In caso di scioglimento del Circolo si applica l'articolo 88.

TITOLO tredicesimo

Esercizio sociale

Articolo 91 - L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il preventivo finanziario ed il bilancio consuntivo, con i relativi documenti sono depositati in Segreteria almeno sette giorni prima dell'assemblea ordinaria convocata per la loro approvazione, affinché ogni socio possa prenderne visione.

TITOLO Quattordicesimo
Disposizioni finali transitorie.

Articolo 92 – E' soppressa la "Sezione femminile" prevista dal precedente *omissis* Statuto. Le signore già iscritte alla detta sezione conserveranno i diritti e gli obblighi previsti dal precedente statuto.

L'assemblea dei soci fondatori potrà derogare fino al 31.12.2007 all'art. 17 dello Statuto nella parte in cui prevede quale presupposto per la attribuzione della qualifica di socio fondatore una ininterrotta appartenenza al Circolo di almeno quindici anni e il divieto di passaggio di categoria per i soci che fanno parte del consiglio direttivo in costanza di carica, applicando per tale periodo la norma del precedente Statuto per la nomina di un massimo di dodici nuovi soci fondatori.

REGOLAMENTO GENERALE

TITOLO PRIMO

Norme per l'ammissione dei soci

Articolo 1 - La domanda di ammissione a Socio e di passaggio di categoria redatta a norma *omissis*. dello Statuto, su apposito stampato fornito dalla Segreteria del Circolo, corredata da tutti gli estremi richiesti, deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo e sottoscritta dal candidato e dagli stessi presentatori.

La domanda di ammissione al Circolo deve essere presentata al Presidente o ad un Vice Presidente o al Segretario. La sottoscrizione della domanda comporta l'integrale accettazione da parte del candidato delle norme dello Statuto sociale e delle altre disposizioni che regolano la vita del Circolo.

Articolo 2 - Il presidente per ogni domanda presentata delega per l'istruzione di essa un Consigliere relatore e ne dispone l'affissione. Ultimato il periodo di affissione il relatore ne riferisce al Consiglio il quale delibera a norma dell'art. 18 dello Statuto.

L'affissione viene effettuata, per almeno otto giorni all'Albo del Circolo, con l'indicazione del nome del candidato, della specifica attività che svolge, dei presentatori e del relatore.

E' comunque in facoltà del Consiglio di procedere alla archiviazione della domanda anche prima dell'affissione.

Articolo 3 - I soci fondatori sono convocati per la votazione a cura del Consigliere Segretario con avviso raccomandato, inviato almeno otto giorni prima e contenente l'indicazione del giorno e dell'ora della convocazione, l'elenco dei candidati in votazione ed i relativi presentatori.

Articolo 4 - Il seggio è composto dal Consigliere Segretario che lo presiede e da due scrutatori, scelti fra i soci fondatori presenti. In caso di assenza del Consigliere Segretario il seggio è presieduto da altro componente il Consiglio Direttivo delegato dal Presidente.

Articolo 5 - Prima della votazione, ciascun votante, deve apporre la sua firma nel registro delle votazioni. Il Presidente del Seggio redige il verbale sull'esito della votazione senza precisare il numero dei voti favorevoli e contrari.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dai due scrutatori.

Articolo 6 - Per la votazione vengono predisposte delle schede con i nomi dei candidati e dei presentatori. Accanto al nome di ogni candidato vi sono due caselle indicanti il "sì" ed il "no" rispettivamente per il voto favorevole o contrario all'ammissione. Il votante dovrà contrassegnare con una crocetta la casella prescelta. Lo spoglio delle schede sarà effettuato dal seggio, e le schede, controfirmate dal Presidente del Seggio saranno conservate in Segreteria, per sette giorni, a disposizione dei soci fondatori che desiderassero esaminarle.

La segreteria è tenuta ad adottare gli accorgimenti necessari atti a garantire l'assoluta libertà e segretezza del voto.

Articolo 7 - Un voto contrario annulla due favorevoli: le domande si intendono accolte se il numero dei voti favorevoli è superiore al doppio dei voti contrari.

In caso di parità delle dette cifre la domanda si intende respinta.

Articolo 8 - I due soci presentatori o anche uno solo di essi possono ritirare la domanda del candidato prima che abbia inizio la votazione.

Articolo 9 - La riconvocazione dei fondatori per la votazione per difetto del prescritto numero legale, deve essere indetta alla distanza di almeno otto giorni dalla prima votazione.

TITOLO SECONDO

Norme per la nomina dei soci onorari, benemeriti e fondatori.

Articolo 10 - Per la nomina dei soci onorari e per il conferimento della qualifica di benemerito, l'assemblea dei soci fondatori deve essere convocata a cura della segreteria, per il 1 luglio, anniversario della fondazione del Circolo, con avviso contenente l'ora della convocazione, l'ordine del giorno, il nome e l'anzianità dei candidati e la motivazione della benemerenzza.

La convocazione dei fondatori deve essere fatta con lettera raccomandata almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Detta assemblea, presieduta da un socio designato dai presenti, procede alla votazione con le modalità prescritte per l'ammissione dei nuovi soci. Il seggio per le operazioni di voto è composto da un Presidente e da due scrutatori designati dall'assemblea.

Articolo 11 - Per la votazione delle domande di passaggio a fondatore, i soci vengono convocati a cura della Segreteria, con avviso contenente il giorno e l'ora della convocazione, l'elenco dei candidati in votazione e l'indicazione dei relativi proponenti.

L'avviso deve essere inviato ai soci fondatori, con lettera raccomandata, nel loro domicilio, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la composizione del seggio e le modalità di votazione si applicano le norme previste per l'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 12 - Prima che abbia inizio la votazione dei nuovi fondatori, il candidato o i soci che lo hanno presentato possono ritirare la domanda.

Articolo 13 - Qualora non si raggiunga il prescritto numero legale, la riconvocazione dei soci fondatori deve essere fatta in tempo utile per il rispetto del termine di cui all'art. 19 dello Statuto.

Articolo 14 - Nelle votazioni tutte le controversie sono risolte inappellabilmente dal seggio con decisione presa a maggioranza.

TITOLO TERZO

Norme amministrative

Articolo 15 - Il socio, con l'ammissione, resta obbligato per tutto l'anno sociale in corso al tempo dell'ammissione; detto impegno si rinnova per ciascun anno successivo salvo che il socio non presenti le dimissioni entro i termini e con le modalità previste dallo Statuto o non sopravvengano altre cause di cessazione del rapporto associativo.

Articolo 16 - L'ammontare delle tasse di ammissione e di quelle di passaggio alla categoria dei soci fondatori, nonché quello delle quote sociali viene deliberato dall'assemblea generale dei soci.

In mancanza di tale deliberazione o di variazioni, le tasse e le quote stabilite per l'anno precedente si intendono confermate per l'esercizio successivo.

Eventuali variazioni debbono essere portate a conoscenza dei soci mediante affissione all'albo sociale.

Articolo 17 - I soci hanno l'obbligo di versare la tassa di ammissione e di passaggio di categoria nei trenta giorni dalla comunicazione. I soci fondatori, ordinari, *juniores*, e le iscritte alla *soppressa* sezione femminile, sono tenuti a versare le rispettive quote sociali a semestri anticipati nei primi trenta giorni di ciascun semestre.

I soci aggregati sono tenuti a versare l'intera quota sociale annua, per il primo anno, unitamente alla tassa di ammissione e per gli anni successivi, entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Articolo 18 - Non si tiene conto delle frazioni di quote pertanto all'atto dell'ammissione indipendentemente dal giorno in cui sono stati ammessi i soci fondatori, ordinari, *juniores* ed allievi, sono tenuti a versare l'intero semestre in corso ed i soci aggregati l'intera annualità.

Articolo 19 - Il trasferimento di categoria importa il pagamento della nuova quota sociale dal giorno del provvedimento nella categoria di provenienza.

Articolo 20 - Tutti i pagamenti di tasse di ammissione o di passaggio di categoria, nonché di quote sociale semestrali od annue, debbono effettuarsi *OMISSIS con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo*.

Articolo 21 - Il socio che faccia decorrere trenta giorni dalla data di pagamento di tasse di ammissione o di passaggio di categoria, quote sociali, debiti per manifestazioni sociali o di mensa e tasse gioco e di prenotazione di attrezzature sportive, senza soddisfarle, sarà invitato ad adempiere dal consigliere tesoriere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento; trascorsi infruttuosamente 30 giorni dal ricevimento della lettera il

Consiglio Direttivo può deliberare la radiazione del socio inadempiente con la modalità stabilita dall'art.43 e ss. dello Statuto. *(articolo modificato in data 16/06/2011).*

Articolo 22 –

Il socio che non regoli, nel termine previsto dalle consuetudini il debito contratto in dipendenza o in occasione della frequenza al Circolo, potrà essere invitato dal Consiglio Direttivo ad adempiere la propria obbligazione; quindi, trascorso infruttuosamente il termine all'uopo assegnatogli, sarà deferito agli organi disciplinari per l'irrogazione di eventuali sanzioni.

Articolo 23 – Il Consiglio Direttivo, in casi del tutto eccezionali, sentito il Collegio dei Revisori, con deliberazione unanime, può esonerare singoli soci dal pagamento delle quote sociali.

TITOLO QUARTO

Diritti e doveri dei Soci

Articolo 24 – Ciascun socio ha i diritti che gli provengono dalla categoria cui appartiene purchè al corrente con i pagamenti delle quote sociali e dei corrispettivi per i servizi fruiti.

Articolo 25 – I soci debbono informare la Segreteria degli eventuali cambiamenti di domicilio, di residenza o dimora. In mancanza si riterranno valide tutte le comunicazioni fatte all'ultimo recapito risultante dall'albo dei soci.

Articolo 26 – I soci onorari, fondatori, ordinari, aggregati ed juniores per chiedere biglietti di invito a frequentare il Circolo, debbono riempire e sottoscrivere l'apposito stampato fornito dalla segreteria del Circolo.

Il Consiglio Direttivo può, con deliberazione presa a maggioranza assoluta, sospendere per una sola volta in ciascun anno sociale la concessione di biglietti di invito per un termine non superiore a due mesi.

L'invitato, durante il periodo d'invito, ha il diritto di fruire di tutti i servizi di cui godono i soci. Il socio che ha richiesto il biglietto di invito rappresenta, a tutti gli effetti, l'invitato nei confronti del Circolo.

I biglietti d'invito possono essere rilasciati dal Presidente o, in assenza o impedimento da uno dei due Vice Presidenti, di loro iniziativa o a richiesta di soci; per coloro che risiedono fuori della provincia di Napoli l'invito può essere rilasciato per una durata non superiore a due mesi; per coloro che risiedono in Napoli, e provincia, gli inviti possono essere rilasciati per una durata non superiore a quindici giorni per una volta sola nell'anno sociale. L'elenco dei nominativi invitati è conservato in Segreteria.

TITOLO QUINTO

Assemblea generale di Soci

Articolo 27 – L'assemblea generale ordinaria dei soci, è convocata con avviso raccomandato, *o con fax o con altro mezzo anche informatico ai soli soci che ne facciano preventiva richiesta scritta, o con la pubblicazione a pagamento su due giornali quotidiani a maggiore diffusione, uno regionale e l'altro e nazionale*. contenente il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare, inviato ai soci fondatori, ordinari e juniores all'ultimo recapito risultante all'Albo dei soci, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza ed *altresì affisso nella bacheca posta nei locali del Circolo e destinata alle comunicazioni ai soci.*

Articolo 28 – L'assemblea generale straordinaria è convocata con la stessa procedura e modalità di cui all'art. 27, con l'indicazione anche dell'organo che l'ha richiesta; in ogni caso di urgenza, il termine di preavviso può essere abbreviato ad otto giorni.

Articolo 29 – L'avviso di convocazione dell'assemblea generale straordinaria può, inoltre, essere pubblicato in due giornali cittadini di larga diffusione almeno otto giorni prima dell'adunanza - o sei giorni prima in caso di convocazione a termini abbreviati – e rimanere affisso, , nello stesso periodo di tempo nei locali del Circolo.

Articolo 30 – La seconda convocazione dell'assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, può avere luogo anche nello stesso giorno della prima ma alla distanza di almeno tre ore.

TITOLO SESTO

Assemblea dei soci fondatori

Articolo 31 – L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci fondatori è convocata a cura del consigliere

segretario, con avviso raccomandato contenente il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Articolo 32 – Le proposte di modifica dello Statuto e dei regolamenti debbono essere specificamente formulate nell'ordine del giorno.

Articolo 33 – La seconda convocazione dell'assemblea dei fondatori, nei casi in cui è prescritta, può avere luogo anche nello stesso giorno della prima a distanza di almeno tre ore.

TITOLO SETTIMO

Norme generali per le elezioni alle cariche sociali

Articolo 34 – Il seggio è composto da un Presidente e da due scrutatori nominati a norma dello Statuto.

La votazione è effettuata, a scrutinio segreto, mediante apposite schede predisposte a cura della segreteria. Per le votazioni dell'Assemblea generale le schede per il voto dei soci ordinari devono essere di colore diverso da quelle per i soci fondatori.

Il numero delle designazioni espresse sulla scheda non può superare quello dei candidati da eleggere per le singole cariche.

La designazione di un numero eccedente non comporta la nullità del voto; in tal caso sono considerate valide le designazioni nell'ordine indicato fino a concorrenza del numero dei candidati da eleggere.

La segreteria è tenuta ad adottare gli accorgimenti necessari atti a garantire l'assoluta libertà e segretezza del voto.

Articolo 35 – In caso di contestazione sullo svolgimento o sul risultato delle elezioni, il seggio decide inappellabilmente con risoluzione adottata a maggioranza.

Articolo 36 – Espletate le operazioni di scrutinio e chiuso il relativo verbale, il Presidente del seggio dispone la distruzione delle schede.

Articolo 37 – La proclamazione degli eletti viene fatta dal Presidente dell'Assemblea.

TITOLO OTTAVO

Consiglio Direttivo

Articolo 38 – Il Presidente, nei quindici giorni dalla valida costituzione del Consiglio, deve procedere alla distribuzione degli incarichi tra i consiglieri eletti dall'Assemblea dei fondatori, dandone comunicazione ai soci con affissione all'Albo.

Articolo 39 – Il Consiglio Direttivo è convocato a cura della Segreteria, in via ordinaria, con avviso inviato ai componenti il consiglio ed ai revisori dei conti nel loro domicilio, almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e contenente l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza. L'avviso è affisso, per un uguale periodo di tempo, all'Albo del Circolo.

In eccezionali o urgenti casi, la convocazione può essere fatta anche verbalmente, con un preavviso di almeno tre ore.

TITOLO NONO

Revisori dei Conti

Articolo 40 – Oltre ai casi previsti dallo Statuto, il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce ogni qualvolta il Presidente o uno dei componenti lo ritenga necessario.

Articolo 41 – L'avviso di convocazione deve essere trasmesso su istanza del Presidente o dei componenti, a cura della Segreteria, a i tre membri effettivi ed eventualmente ai due supplenti, nel loro domicilio, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di particolare urgenza, la convocazione può avvenire ad horas, nel modo ritenuto più idoneo.

Articolo 42 – Di ogni riunione del Collegio dei Revisori dei Conti, deve redigersi apposito verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.

TITOLO DECIMO

Collegio dei Proviviri – Commissione Disciplinare

Articolo 43 – Il Collegio dei Proviviri e la Commissione Disciplinare si riuniscono su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta di uno dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione, a firma del Presidente, deve contenere il giorno e l'ora dell'adunanza e viene trasmesso, a cura della segreteria, almeno tre giorni prima.

Il Presidente nomina per ogni singola pratica, un relatore il quale, espletati gli eventuali accertamenti disposti dal Collegio, riferisce in merito nella successiva seduta.

Alle deliberazioni verrà data esecuzione dal Consiglio Direttivo .

TITOLO UNDICESIMO

Scioglimento del Sodalizio

Articolo 44 – Il Comitato dei Soci, nominato a norma dell'articolo 87 dello Statuto, procede alla liquidazione delle attività e passività sociali nei modi e termini stabiliti dall'Assemblea *in conformità allo statuto e a quanto disposto agli articoli 87 a 90* e, quindi riconvoca l'Assemblea stessa, con la procedura all'uopo prevista, per l'approvazione del bilancio finale e *la devoluzione del patrimonio sociale a fini sportivi, secondo le indicazioni dell'Assemblea, in conformità della legge.*

TITOLO DODICESIMO

Norme per le convocazioni e le comunicazioni ufficiali ai soci.

Articolo 45 – Gli avvisi di *ai soci* cui, a norma dello Statuto, è connessa una *decadenza o l'irrogazione di una sanzione* devono essere fatte mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 46 – Tutte le comunicazioni a soci vengono fatte a tutti gli effetti nell'ultimo domicilio risultante dall'albo sociale.

Articolo 47 – Il presente Statuto e Regolamento annulla e sostituisce ogni altro precedente e sarà sottoposto a Registrazione a cura del Presidente del Circolo.

Napoli 11.11.2007

